



## DEFINIZIONE AGEVOLATA FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

### 1. Qual è l'ambito di applicazione della definizione agevolata?

La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata ("Rottamazione-quater"), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l'accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette "maggiorazioni"), quelli di mora di cui all'art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

### 2. Quali sono i debiti che rientrano nella definizione agevolata?

La Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente "Rottamazione" anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella "Rottamazione quater" solo se l'ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:

- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.

### 3. Quali sono i debiti che non rientrano nella definizione agevolata?

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater"):

- i carichi affidati all'Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;



- i carichi relativi a:
  - somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  - “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

#### **4. Per aderire alla definizione agevolata devo fare una richiesta?**

Sì, la Legge n. 197/2022 stabilisce che il debitore manifesta la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione e rese note sul proprio sito internet.

#### **5. Come posso presentare la domanda di adesione?**

È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione quater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.

Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:

- in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
- in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

#### **6. Cosa succede dopo aver presentato la domanda di adesione alla definizione agevolata?**

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una “Comunicazione” di:

- accoglimento della domanda, contenente:
  - l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);



- la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- diniego (eventuale), con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

## **7. Devo pagare in unica soluzione oppure posso rateizzare?**

È prevista la possibilità di pagare l'importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:

- in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata ("Rottamazione-quater").

I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla "Comunicazione delle somme dovute" che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 unitamente ai moduli di pagamento.

## **8. Come posso pagare le somme dovute per la definizione agevolata?**

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

- Sito istituzionale;
- App EquiClick;
- Domiciliazione sul conto corrente;
- Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
  - sportelli bancari;
  - uffici postali;
  - home banking;
  - ricevitorie e tabaccai;
  - sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
  - Postamat;



- Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

### **9. Cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo?**

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni,

dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

### **10. Se presento la domanda di adesione alla definizione agevolata, cosa succede rispetto alle procedure attivate o attivabili dall'agente della riscossione per il recupero dei debiti indicati nella domanda?**

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo (debiti "definibili") della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater"):

- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili", non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

### **11. Ho un contenzioso con agenzie delle entrate-riscossione per alcune cartelle che vorrei ora inserire nella domanda di adesione alla definizione agevolata. Posso farlo?**

Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione agevolata, ("Rottamazione-quater"), è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.

### **12. Ho aderito alla definizione agevolata per debiti per i quali avevo una rateizzazione in corso. Cosa succede?**

La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la "Rottamazione-quater" sono automaticamente revocate.



In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

**13. Nella mia situazione debitoria ci sono cartelle di pagamento che potrebbero essere interessate dallo "stralcio" dei debiti di importo residuo fino a mille euro il cui annullamento, come previsto dalla legge n. 197/2022, si concretizzerà solo il 31 marzo 2023. Posso comunque indicare questi carichi nella domanda di adesione alla definizione agevolata? Non rischio di pagare somme superiori a quelle effettivamente dovute?**

È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata ("Rottamazione quater") anche per questi carichi e non c'è il rischio di pagare somme maggiori di quelle dovute.

Gli importi da saldare infatti, a titolo di "Rottamazione-quater", riportati nella "Comunicazione" che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell'annullamento determinato dallo "Stralcio" dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.

**14. Ho ancora in essere un piano di pagamento della "rottamazione-ter", dove peraltro sono presenti anche carichi che potrebbero rientrare nello "stralcio" dei debiti fino a mille euro previsto dalla legge n. 197/2022. Posso evitare il pagamento della prossima rata in scadenza il 28 febbraio 2023 e presentare la richiesta di "rottamazione-quater"?**

Sì. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla "Rottamazione-quater" anche per debiti già ricompresi in precedenti "Rottamazioni".

In tal caso la "Comunicazione" che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello "Stralcio" dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.

**15. Come posso verificare la mia situazione debitoria, senza recarmi allo sportello, per poter poi presentare la domanda di definizione agevolata ("rottamazione-quater")?**

Puoi consultare la situazione complessiva delle tue cartelle/avvisi nell'area riservata del sito internet. Accedi al servizio "Situazione debitoria - consulta e paga".

Puoi, inoltre, avere informazioni e richiedere la situazione debitoria dall'area pubblica del sito, utilizzando il servizio "Invia una e-mail al Servizio contribuenti".